



REGOLAMENTO UNICO DEGLI OICVM APPARTENENTI AL

SISTEMA SYMPHONIA

GESTITI DA SYMPHONIA SGR S.P.A.

Validità 19 dicembre 2025.

Elenco OICVM del presente Regolamento:

- SYMPHONIA AZIONARIO SMALL-MID CAP ITALIA
- SYMPHONIA AZIONARIO TREND GLOBALE
- SYMPHONIA PATRIMONIO ATTIVO
- SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO RISPARMIO
- SYMPHONIA FINANCIAL BOND OPPORTUNITY
- SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE ITALIA

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 37, comma 5 del decreto legislativo n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale.

A. SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento di gestione (di seguito "Regolamento") si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata degli OICVM	<p>Il presente Regolamento disciplina gli OICVM italiani aperti non riservati, espressi in Euro aventi la seguente denominazione (di seguito collettivamente i "Fondi"):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia (*) (**) (*****) • Symphonia Azionario Trend Globale (*) • Symphonia Patrimonio Attivo (*) (*****) (*****) • Symphonia Obbligazionario Risparmio • Symphonia Financial Bond Opportunity (*) (***) (*****) (*****) • Symphonia Obbligazionario Corporate Italia (*) (**) (***) (****) <p>La durata di ciascun Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima della scadenza. Per i Fondi indicati con asterisco (*) sono previste anche due classi di quote (di seguito le "Classi") definite Classe I e Classe P, che si differenziano per il regime commissionale applicato e per le modalità di partecipazione. Per i Fondi indicati con doppio asterisco (**) è prevista una ulteriore Classe di quote definita Classe PIR. Per i Fondi indicati con triplo asterisco (***) è prevista un'ulteriore Classe a distribuzione dei proventi definita Classe RD. Per il Fondo indicato con quattro asterischi (****) sono previste anche le classi RD PIR, ID e PD tutte a distribuzione dei proventi. Per i Fondi indicati con cinque asterischi (*****) è prevista anche la classe R1 che si differenzia per il regime commissionale applicato. Per i Fondi indicati con sei asterischi (*****) è prevista anche la classe M dedicata agli investimenti effettuati da OICVM feeder di diritto lussemburghese.</p> <p>Le informazioni relative alle caratteristiche delle Classi e le condizioni per accedere alle stesse sono riportate al successivo art. 1.3 della parte B) "Caratteristiche delle</p>
Società di gestione del risparmio (SGR)	<p>Symphonia SGR S.p.A. (di seguito la "SGR"), con sede legale a Milano in Via Broletto n. 5, appartenente al Gruppo Banca Investis (di seguito il "Gruppo"), iscritta con il n. 19 nella sezione gestori di OICVM e con il n. 23 nella sezione gestori di FIA dell'albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia. Il sito internet della SGR è www.symphonia.it.</p>
Depositario	<p>BNP Paribas SA (di seguito il "Depositario"), con sede legale a Parigi (Francia) in 3 Rue D'Antin, operante tramite la propria succursale italiana, con sede a Milano in Piazza Lina Bo Bardi 3, iscritta al n. 5482 dell'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il sito internet del Depositario è https://cib.bnpparibas.</p> <p>Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi vengono espletate presso la sede della succursale di Milano del Depositario.</p> <p>I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico presso la predetta sede del Depositario.</p> <p>L'eventuale sostituzione nell'incarico del Depositario non comporta soluzioni di continuità nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge.</p> <p>Il Depositario, per la custodia dei valori dei Fondi può avvalersi, sotto la propria responsabilità, di sub-depositari.</p> <p>Alla stessa BNP Paribas SA sono delegate le attività connesse alla valutazione dei beni dei Fondi e calcolo del NAV.</p>

<p>Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari</p>	<p>Il valore unitario della quota, per tutti i Fondi e per tutte le Classi, espresso in Euro, è calcolato giornalmente (tranne nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e nei giorni di festività nazionali quand'anche la Borsa Italiana sia aperta) e pubblicato sul sito Internet della SGR.</p> <p>Sulla medesima fonte è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni eventuale modifica regolamentare.</p>
--	--

B. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 Parte specifica relativa a ciascun Fondo

SYMPHONIA AZIONARIO SMALL-MID CAP ITALIA

1. È un Fondo azionario che mira all'accrescimento di valore del capitale investito con un orizzonte temporale di 10 anni ed un profilo di rischio alto. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157). Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019.
2. Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari azionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, promossi o gestiti dalla SGR o da altre società appartenenti al Gruppo (cd. "OICR collegati"). Il Fondo può investire in titoli strutturati.
3. Il Fondo investe sempre e comunque, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati.
Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10% del totale delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi e si rivolge per almeno il 50% del totale delle attività ad emittenti a medio-bassa capitalizzazione.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo.
Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale delle attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte.
Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale delle attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti.
Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (cd PIR Ordinari) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 recante "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019", ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
4. Lo stile di gestione è attivo, con possibili scostamenti della composizione del portafoglio rispetto al benchmark rappresentativo dell'andamento dei titoli a media e piccola capitalizzazione del mercato azionario italiano specificato nel Prospetto.
La filosofia d'investimento è basata sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio, con utilizzo dell'analisi tecnica in via complementare.

SYMPHONIA AZIONARIO TREND GLOBALE

1. È un Fondo flessibile, che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale inferiore a 5 anni ed un profilo di rischio medio-alto.
2. Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari azionari negoziati sui principali mercati internazionali senza vincoli predeterminati con riguardo alla valuta di denominazione, alla categoria e/o al rating dell'emittente, nonché al settore di attività. Il Fondo può investire sino al 10% del totale delle attività in Paesi Emergenti. Il Fondo può investire in titoli strutturati. Il Fondo può investire fino al 10% del totale delle attività in OICR, anche collegati, coerenti con la politica d'investimento. Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.
3. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra i Paesi dell'area geografica di competenza ed i settori di investimento. La selezione degli strumenti finanziari si basa sulla centralità dell'analisi dei fondamentali, sia a livello macroeconomico sia a livello settoriale e aziendale. Le decisioni vengono pertanto assunte in seguito ad un'attività di ricerca basata sulle prospettive reddituali, i livelli valutativi, l'analisi dei flussi e il controllo del rischio.

SYMPHONIA PATRIMONIO ATTIVO

1. È un Fondo flessibile che persegue obiettivi di rendimento assoluti su un orizzonte temporale inferiore a 3 anni con un profilo di rischio medio.
2. Il Fondo investe senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, alla categoria dell'emittente, al settore di attività, alla valuta di denominazione e alla duration. Il Fondo può investire sino al 50% del totale delle attività in Paesi Emergenti. Il gestore ordinariamente non pone in essere tecniche di copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.
3. Il peso della componente azionaria può oscillare tra lo 0% ed il 70% del totale delle attività del Fondo senza alcuna restrizione in termini di capitalizzazione; la componente obbligazionaria (ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario) può rappresentare fino al 100% del totale delle attività del Fondo. Il Fondo può investire in titoli strutturati. Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il Fondo può investire in OICR coerenti con la politica d'investimento (inclusi gli OICR collegati) fino a un massimo del 10% del totale delle attività. L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'Investment Grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 50% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.
4. Lo stile di gestione è flessibile e la filosofia di investimento è focalizzata sul perseguimento di rendimenti assoluti nel medio periodo tramite la costante selezione di strumenti finanziari, rappresentativi sia di asset direzionali (azioni, obbligazioni), sia di strategie di investimento non direzionali. La scelta d'investimento sui diversi strumenti finanziari si basa sull'analisi macroeconomica per le previsioni circa l'andamento e l'evoluzione dei tassi di interesse, dei cambi nonché sull'analisi economico-finanziarie per la selezione delle società con le migliori prospettive di crescita, con attenzione particolare alle strategie industriali, alla qualità del management, alla struttura patrimoniale e al modello di business. L'analisi tecnica viene utilizzata in via complementare. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento. Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio; (iii) a fini speculativi. L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del Fondo.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO RISPARMIO

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di inferiore a 1 anno ed un profilo di rischio basso.
2. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari senza vincoli predeterminati relativamente alla categoria dell'emittente ed al settore di attività. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e sino al 30% del totale delle attività in altre valute. Il Fondo può investire sino al 30% del totale delle attività in Paesi Emergenti.
Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.
3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Può investire in titoli strutturati.
Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale eventualmente investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 30% del totale delle attività.
L'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari ha ad oggetto emissioni con merito creditizio (rating) pari o superiore all'investment grade, ferma restando la facoltà di investire sino al 30% del totale delle attività in titoli aventi merito creditizio inferiore o privi di rating.
Nell'investimento diretto in titoli obbligazionari/monetari la duration media del portafoglio è inferiore a 3 anni.
4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra Paesi e segmenti della curva dei tassi nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per tipologia di emittente, l'allocazione geografica, il posizionamento sul rischio di tasso e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento. Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio. L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del Fondo.

SYMPHONIA FINANCIAL BOND OPPORTUNITY

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale inferiore a 3 anni ed un profilo di rischio medio.
2. Il Fondo investe in strumenti obbligazionari senza vincoli predeterminati relativamente all'area geografica, al merito creditizio (rating), alla valuta di denominazione, alla duration, alla categoria dell'emittente ed al settore di attività. Il Fondo può investire sino al 60% del totale delle attività in obbligazioni contingenti, quindi, potrà detenere investimenti negli strumenti azionari rivenienti dalla loro possibile conversione. Il Fondo può investire sino al 50% del totale delle attività in Paesi Emergenti.
Il gestore ordinariamente non pone in essere operazioni volte alla copertura del rischio di cambio, ferma restando la facoltà di assumere differenti scelte operative in specifici contesti di mercato.
3. Il Fondo investe in titoli obbligazionari, ivi inclusi gli strumenti del mercato monetario. Può investire in titoli strutturati.
Le predette componenti vanno computate tenendo conto, oltre che dell'investimento diretto in titoli, anche della percentuale investita in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo. Il limite massimo complessivo di investimento in OICR è pari al 10% del totale delle attività.

4. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra merito creditizio, aree geografiche e valute nel rispetto del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per merito creditizio, nonché quella geografica e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali. Gli OICR oggetto dell'attività di investimento vengono selezionati e costantemente monitorati dai gestori sulla base (i) della valutazione quantitativa delle performance e della composizione dei patrimoni gestiti in forma collettiva e (ii) della valutazione qualitativa determinata in relazione agli stili di gestione, alla politica di investimento e dell'attività di ricerca funzionale all'attività di investimento. Il Fondo prevede l'utilizzo degli strumenti derivati finalizzato: (i) alla copertura dei rischi; (ii) ad una gestione del portafoglio; (iii) a fini speculativi. L'esposizione in derivati non potrà superare il 100% del patrimonio netto (leva 2). Tale effetto di amplificazione si verifica sia sulle possibilità di guadagni, che di perdite. L'utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio/rendimento del Fondo. Il metodo degli impegni è utilizzato per il calcolo dell'esposizione complessiva del Fondo.

SYMPHONIA OBBLIGAZIONARIO CORPORATE ITALIA

1. È un Fondo flessibile obbligazionario che persegue obiettivi di rendimento assoluti con un orizzonte temporale di 5 anni (periodo calcolato sulla base della scadenza media del fondo) ed un profilo di rischio medio. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR Ordinari) di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificati dall'art. 13 bis del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157) e dalla legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (legge di Bilancio 2022). Il Fondo, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145), non costituisce un investimento qualificato ai fini della normativa PIR per i piani costituiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Il Fondo investe sino al 100% del totale delle attività in strumenti finanziari obbligazionari, sia tramite l'investimento diretto in titoli sia tramite l'investimento in OICR specializzati e comunque compatibili con la politica di investimento del Fondo fino ad un massimo del 10%, promossi o gestiti dalla SGR o da altre società appartenenti al Gruppo (cd. "OICR collegati"). Il Fondo può investire in titoli strutturati.
2. Il Fondo investe, per almeno 2/3 dell'anno, direttamente o indirettamente, per almeno il 70% del totale delle attività in strumenti finanziari – anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione – emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione Europea o in altri Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 25% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSEMIB della Borsa Italiana o in indici equivalenti in altri mercati regolamentati e almeno per un ulteriore 5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti degli altri mercati regolamentati. Il Fondo investe in strumenti finanziari denominati in Euro e (sino al 10% del totale delle attività) in valute estere, emessi da società aventi sede in Italia e (sino ad un massimo del 30%) in altri Paesi. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati per un massimo del 30% del totale delle attività, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con finalità di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale delle attività in strumenti finanziari, ivi compresi i depositi e i certificati di deposito, di uno stesso emittente (o stipulati con la stessa controparte) o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte. Il Fondo non può investire in misura superiore al 10% del totale delle attività in depositi nonché in conti correnti, bancari e postali, salvo che la relativa liquidità sia detenuta per esigenze di tesoreria presso il Depositario. Restano fermi gli altri vincoli previsti dalla normativa sui piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, ivi incluso il divieto di investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o Territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

3. Lo stile di gestione è flessibile, con possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti in base alle aspettative del gestore sull'andamento nel medio/breve termine dei mercati e dei titoli, variando la suddivisione tra merito creditizio, duration e valute nel rispetto dei limiti esposti in precedenza e del livello di rischio predefinito dal gestore medesimo. Al fine di determinare l'allocazione per merito creditizio, nonché quella della duration e l'esposizione valutaria, la filosofia d'investimento si basa: (i) sulla ricerca macroeconomica (ii) sulla ricerca microeconomica, con riferimento alle prospettive reddituali e patrimoniali degli emittenti e (iii) sugli obiettivi ed interventi di politica monetaria delle Banche centrali.

1.2 Parte relativa a tutti i Fondi

- 1.2.1 Fermo restando quanto previsto nelle politiche di investimento di ciascun Fondo, il patrimonio di ciascun Fondo, ad esclusione del Fondo Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, può inoltre essere investito:
- in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% del totale delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi dai Paesi dell'OCSE, a condizione che il Fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo;
 - in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo. Possono inoltre negoziare beni con altri OICR istituiti o gestiti dalla SGR ovvero da altra società appartenente al Gruppo, purché le operazioni vengano concluse a condizioni di mercato;
 - in parti di organismi di investimento collettivo del risparmio nei limiti previsti dalla disciplina normativa regolamentare pro tempore vigente;
 - in parti di OICR collegati fino ad un massimo del 10% del totale delle attività. In tal caso, dal compenso riconosciuto alla SGR è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICR collegati percepisce;
 - in strumenti finanziari derivati nei limiti e alle condizioni stabilite dall'Organo di Vigilanza, con le finalità di:
 - copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nei portafogli di ciascun Fondo;
 - efficiente gestione tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, gestione del risparmio d'imposta, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L'esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l'investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio rendimento definito dalla politica di investimento del Fondo;
 - in depositi bancari nei limiti previsti dalla vigente normativa regolamentare.
- 1.2.2 Gli investimenti hanno ad oggetto principalmente strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 64-quater, comma 2 del D.lg. 24 febbraio 1998, n. 58, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo dell'Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica d'investimento di ciascun Fondo e indicati nel presente Regolamento.
- 1.2.3 La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.
- 1.2.4 Resta comunque ferma la facoltà, da esercitare nell'interesse dei partecipanti e in relazione all'andamento dei mercati finanziari o a specifiche situazioni congiunturali, di detenere transitoriamente una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte del gestore di assumere scelte anche diverse da quelle previste dalle precedenti disposizioni. All'occorrenza, tali scelte e le ragioni ad esse sottostanti verranno rese note per il tramite del rendiconto annuale e della relazione semestrale.
- 1.2.5 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando le quotazioni calcolate da WM Company e pubblicate da Bloomberg o Telekurs, ovvero il tasso di cambio rilevato dalla BCE o i tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
- 1.2.6 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio, in aggiunta a quella ordinaria connessa alle variazioni dei corsi dei titoli.

- 1.2.7 Le operazioni di compravendita in strumenti finanziari effettuate in giornata per le quali non sia pervenuta conferma entro le ore 11:00 del giorno lavorativo successivo verranno computate nella posizione netta in strumenti finanziari del giorno lavorativo successivo stesso.

1.3 Caratteristiche delle classi di quote

- 1.3.1. Le quote di Classe I, M, P, PIR, R e R1 sono del tipo a capitalizzazione dei proventi.
- 1.3.2. Le quote di Classe ID, PD, RD e RD PIR sono del tipo a distribuzione dei proventi.
- 1.3.3. Le Classi I e ID sono riservate ai soggetti abilitati che sottoscrivano le quote per conto di un OICR o di prodotti d'investimento assicurativo ovvero in conto terzi in relazione ad un mandato di gestione di portafogli.
- Le Classi P e PD sono riservate esclusivamente alle seguenti categorie di soggetti:
1. Clienti professionali di diritto:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) fondi pensione;
 - f) altri investitori istituzionali.
 2. Clienti professionali su richiesta
 3. Collaboratori del Gruppo Banca Investis (Dipendenti e Agenti).
- 1.3.4. Le quote delle Classi PIR e RD PIR di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 così come da ultimo modificata dall'art. 13 bis del decreto-legge del 26 ottobre 2019 n. 124 (convertito dalla legge del 19 dicembre 2019 n. 157), sono finalizzate esclusivamente all'investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR Ordinari), pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio dello Stato Italiano. Per le predette Classi di quote non è consentita la cointestazione.
- 1.3.5. Le Classi I, ID, M, P e PD si differenziano per:
- i. la modalità di partecipazione: cfr. successivo articolo I "Partecipazione ai Fondi" della Parte C) Modalità di funzionamento e/o
 - ii. il regime commissionale: cfr. successivo articolo 3 "Regime delle spese".
- Le Classi PIR e RD PIR si differenziano per la modalità di partecipazione cfr. successivo articolo I "Partecipazione ai Fondi" della Parte C) Modalità di funzionamento. La sottoscrizione di questa Classe di quote è consentita per ogni singolo partecipante, in ciascun anno solare, nel limite di Euro 40.000,00 ed entro un limite complessivo non superiore a Euro 200.000,00.
- 1.3.6. Le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della Disciplina PIR.
- Le Classi R, R1 e RD sono riservate agli altri investitori.
- 1.3.7. La Classe M è riservata a OICVM feeder di diritto lussemburghese.

1.4 Limiti alle operazioni con parti correlate

Nei rapporti con le c.d. "parti correlate", i Fondi possono:

- investire in beni e titoli di società finanziate da società del Gruppo;
- negoziare strumenti finanziari con altri Fondi gestiti dalla medesima SGR. Tali operazioni, coerentemente con quanto previsto nelle procedure interne della SGR, sono consentite unicamente:
 - a) al fine di fronteggiare ingenti ed imprevisti flussi di disinvestimento da parte della clientela anche contestualmente a nuovi sottoscrizioni/conferimenti;
 - b) in caso di variazione della politica di investimento dei Fondi e/o operazioni di natura straordinaria che interessino i portafogli (ad esempio a seguito di fusioni o scissione dei Fondi);
 - c) in caso di variazioni dei benchmark di riferimento;
 - d) ai fini del ribilanciamento del portafoglio dei Fondi ai limiti normativi e/o contrattuali contenuti nel presente Regolamento di gestione. Tali negoziazioni devono comunque essere compatibili con gli obiettivi di investimento del Fondo acquirente, conformi alle scelte d'acquisto e strategie preventivamente adottate, nonché effettuate nel rispetto del principio della best execution;
- investire, come già riportato nei precedenti paragrafi, in quote di OICR collegati.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

2.1 Classi a capitalizzazione dei proventi

Ad eccezione di quanto previsto al paragrafo 2.2 che segue, tutte le Classi sono del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

2.2 Classi a distribuzione dei proventi

Il Fondo Symphonia Financial Bond Opportunity, oltre alle quote di Classe I, M, P, R e R1 a capitalizzazione dei proventi, prevede anche una Classe a distribuzione dei proventi, denominata Classe RD, mentre il Fondo Symphonia Obbligazionario Corporate Italia, oltre alle quote di Classe I, P, PIR ed R, prevede quattro Classi denominate RD, RD PIR, ID e PD, tutte a distribuzione dei proventi.

I proventi sono costituiti dalla somma algebrica delle seguenti voci risultanti dalla relazione di gestione del Fondo nel semestre di riferimento:

A1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari quotati;

B1. Proventi da investimenti su strumenti finanziari non quotati; F1. Proventi delle operazioni di pronti contro termine e assimilati; I1. Interessi attivi su disponibilità liquide;

I2. Altri ricavi.

I proventi sono distribuiti in misura variabile a cadenza semestrale ai partecipanti che abbiano sottoscritto quote di Classe RD, RD PIR, ID e PD. Si precisa che i primi proventi saranno calcolati con riferimento al semestre che si concluderà in data 30/06 e 31/12. In particolare, la SGR potrà deliberare, secondo il proprio prudente apprezzamento, la distribuzione di un importo fino ad un massimo del 100% dei proventi conseguiti dal Fondo, in proporzione al numero di quote di Classe RD, RD PIR, ID e PD possedute da ciascun partecipante.

La SGR ha facoltà di non procedere ad alcuna distribuzione, tenuto conto della situazione di mercato e/o dell'andamento del valore delle quote.

Stanti le voci prese in considerazione ai fini della determinazione dei proventi, l'ammontare distribuito non costituisce il risultato effettivo delle quote di Classe RD, RD PIR, ID e PD nel semestre di riferimento e potrebbe quindi essere superiore al risultato della gestione delle quote di Classe RD, RD PIR, ID e PD. In tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso totale o parziale del valore delle quote. La distribuzione non comporterà comunque in alcun caso un rimborso automatico di un determinato numero di quote o di frazioni di esse, ma avverrà sempre come diminuzione del valore unitario delle stesse.

Si considerano aventi diritto alla distribuzione i partecipanti titolari di quote di Classe RD, RD PIR, ID e PD esistenti il giorno precedente a quello della quotazione ex-cedola.

L'ammontare dei proventi, nonché la data di inizio della distribuzione sono pubblicati dalla SGR con le medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota.

La distribuzione dei proventi avviene a mezzo del Depositario in proporzione al numero di quote possedute da ciascun partecipante. Qualora il partecipante abbia richiesto l'emissione del certificato di partecipazione, il pagamento dei proventi è subordinato alla presentazione al Depositario, anche tramite il collocatore, delle cedole e, in caso di certificato nominativo, dell'intero certificato e delle relative cedole. L'avvio della distribuzione dei proventi non può essere successivo al trentesimo giorno successivo alla data di approvazione della relazione di gestione del Fondo. I proventi sono corrisposti mediante le modalità di pagamento indicate da ciascun partecipante. Qualora dette modalità non siano comunicate o risultino errate ovvero non sia possibile per la SGR individuare altra idonea modalità di pagamento, la stessa provvederà alla distribuzione dei proventi mediante assegnazione al partecipante di quote di Classe RD, RD PIR, ID e PD, in esenzione da diritti e spese.

Su richiesta del partecipante che abbia disposto l'immissione delle quote di Classe RD, RD PIR, ID e PD nel certificato cumulativo rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più partecipanti, i proventi destinati alla distribuzione possono essere totalmente o parzialmente reinvestiti nel Fondo in esenzione di spese, al netto di eventuali oneri fiscali. In tali casi, il reinvestimento avverrà sulla base del primo valore quota ex-cedola e il numero delle quote da assegnare al partecipante viene determinato sulla base del valore unitario della quota relativo al primo giorno di distribuzione dei proventi.

Le eventuali frazioni di proventi non corrisposti vengono ricomprese nel patrimonio del Fondo. Nel caso in cui gli importi spettanti ai singoli partecipanti risultino inferiori all'importo di 5 Euro, non si procederà alla distribuzione e gli importi rimarranno acquisiti a favore del Fondo.

I diritti relativi alle cedole non rimosse si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, i proventi sono acquisiti al patrimonio della SGR.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 Spese a carico di ciascun Fondo

Sono imputate a ciascun Fondo le sole spese – di seguito elencate – di stretta pertinenza o strettamente funzionali all'attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari:

- il compenso da riconoscere alla SGR, determinato secondo le modalità indicate sub articolo 3.1.1 del presente Regolamento;
- il compenso riconosciuto al Depositario per l'incarico svolto, la cui misura massima è pari allo 0,065% del patrimonio di ciascun Fondo, viene calcolato quotidianamente e prelevato dalle disponibilità del Fondo con cadenza mensile;
- i costi di intermediazione, anche ove includano i costi di ricerca in materia di investimenti, inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e gli altri oneri connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività dei Fondi;
- le spese di pubblicazione del valore unitario della quota e dei prospetti periodici dei Fondi; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, quali, ad esempio, l'aggiornamento periodico annuale del prospetto, gli avvisi inerenti la liquidazione dei Fondi, purché tali spese non attengano a propaganda, a pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
- le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
- le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti dei Fondi, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- gli oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e per le spese connesse (ad esempio, le spese di istruttoria);
- le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- gli oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- il contributo di vigilanza, che ciascun Fondo è tenuto a versare annualmente alla Consob;
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota, il quale è calcolato quotidianamente sul valore netto complessivo di ciascun Fondo e per ciascuna Classe, e prelevato con cadenza mensile dalle disponibilità di quest'ultimo. La misura massima di tale compenso è pari a 0,075%.

Il pagamento dei suddetti oneri è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità dei Fondi, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.1.1 Compenso della SGR

Il compenso della SGR è composto a) dalla provvigione di gestione e b) dalla provvigione di incentivo.

a) Provvigione di gestione

Viene calcolata quotidianamente sul valore netto complessivo di ciascun Fondo e per ciascuna Classe e prelevata trimestralmente dalla disponibilità di quest'ultimo nel primo giorno lavorativo del trimestre successivo. Per ciascun Fondo la commissione è fissata nella seguente misura:

DENOMINAZIONE DEI FONDI	Commissione di gestione annua				
	Classe R1	Classe R e RD	Classe PIR e RD PIR	Classe I, P, ID e PD	Classe M
Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia	2,10%	1,80%	1,80%	1,10%	-
Symphonia Azionario Trend Globale	-	1,90%	-	1,20%	-
Symphonia Patrimonio Attivo	1,80%	1,50%	-	0,90%	0,05%
Symphonia Obbligazionario Risparmio	-	0,30%	-	-	-
Symphonia Financial Bond Opportunity	1,40%	1,20%	-	0,75%	0,05%

Symphonia Obbligazionario Corporate Italia	-	0,80%	1,00%	0.75%	--
--	---	-------	-------	-------	----

b) Provvigione aggiuntiva (o di incentivo)

La provvigione di incentivo è applicata ai Fondi del Sistema Symphonia ad eccezione del Fondo Symphonia Obbligazionario Risparmio, della Classe M prevista per i fondi Symphonia Patrimonio Attivo e Symphonia Financial Bond Opportunity e delle Classi I e ID di tutti i fondi, con i seguenti parametri di calcolo:

- (i) giorno di riferimento: giorno precedente a quello cui si riferisce la quota;
- (ii) High Watermark (di seguito "HWM"): il più alto valore della quota utilizzato il giorno di cristallizzazione dei 5 anni precedenti. Il primo valore di HWM è il valore quota del Fondo/Classe al 30 dicembre 2021, per i primi 5 anni si considereranno solo i valori quota registrati dal 30 dicembre 2021.
- (iii) periodo di riferimento: dal giorno relativo all'ultimo HWM al giorno di riferimento; (iv) frequenza di calcolo: ad ogni valorizzazione della quota;
- (v) quota di riferimento per la cristallizzazione della provvigione d'incentivo: ultima quota di ogni anno solare;
- (vi) frequenza di cristallizzazione (ovvero frequenza con cui la provvigione d'incentivo eventualmente maturata diventa esigibile dalla società di gestione): annuale;
- (vii) valore complessivo netto medio: media dei valori complessivi netti di ciascun Fondo/Classe rilevati nel periodo di riferimento;
- (viii) overperformance: percentuale dell'incremento registrato dal Valore della quota nel Giorno di riferimento rispetto all'HWM.

In caso di avvio di un nuovo Fondo, il primo HWM corrisponde al valore quota dell'ultimo giorno di quota fissa; in caso di avvio di una nuova Classe il primo HWM corrisponde alla prima quota di sottoscrizione. La provvigione di incentivo viene applicata qualora il valore unitario della quota di ciascun Fondo/Classe, rilevato il giorno di riferimento, sia superiore rispetto al valore di HWM.

Al verificarsi di tale condizione, la provvigione di incentivo matura in misura pari alla percentuale specificata nella tabella che segue (di seguito, "Coefficiente HWM") dell'overperformance; la provvigione di incentivo viene applicata al minore tra il valore complessivo netto del Fondo/Classe del giorno di riferimento ed il valore complessivo netto medio.

DENOMINAZIONE DEI FONDI	COEFFICIENTE HWM CLASSE R, RD, RD PIR e PIR	COEFFICIENTE HWM CLASSE P, PD e R1
Symphonia Financial Bond Opportunity	20%	10%
Symphonia Obbligazionario Corporate Italia	10%	10%
Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia	30%	10%
Symphonia Azionario Trend Globale	30%	10%
Symphonia Patrimonio Attivo	30%	10%

Benché le provvigioni di incentivo vengano calcolate giornalmente, la SGR, al ricorrere dei presupposti, preleva tale commissione nei seguenti casi:

- al termine dell'esercizio finanziario (nel corso del mese successivo);
- in caso di ordini di conversione o di rimborso delle quote (nel corso del mese successivo);
- in caso di fusione o liquidazione di un Fondo.

Si precisa che non saranno liquidate annualmente le provvigioni di incentivo complessivamente maturate nel corso dell'anno ad ogni superamento del valore patrimoniale netto della quota raggiunto. È previsto un fee cap annuale al compenso della SGR, per ciascun Fondo/Classe la provvigione di gestione sommata alla provvigione di incentivo non può superare le aliquote percentuali del valore complessivo netto medio dell'anno solare di ciascun Fondo/Classe come indicato nella tabella seguente.

DENOMINAZIONE DEI FONDI	FEE CAP
Symphonia Obbligazionario Risparmio	0,5%
Symphonia Financial Bond Opportunity	5%
Symphonia Obbligazionario Corporate Italia	5%
Symphonia Azionario Small-Mid Cap Italia	8%
Symphonia Azionario Trend Globale	8%
Symphonia Patrimonio Attivo	8%

In caso di investimento in OICR collegati, dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della provvigione di gestione e di incentivo a carico del Fondo, è dedotta, per singola componente, la remunerazione avente la stessa natura (provvigione di gestione, di incentivo) percepita dal gestore degli OICR collegati, fermo restando che sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e rimborso delle parti di OICR collegati acquisiti.

3.2 Oneri a carico dei singoli partecipanti

A fronte di ogni sottoscrizione, la Società di Gestione ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare delle somme lorde versate pari al 4%. In fase di collocamento è data facoltà al collocatore di concedere agevolazioni in forma di riduzione delle commissioni di sottoscrizione fino al 100%. Le commissioni di sottoscrizione non sono applicabili alle Classi I, M, P, ID e PD.

La SGR ha il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- a. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di sottoscrizione in un'unica soluzione e/o di rimborso;
- b. un diritto fisso pari a Euro 5,0 per ogni operazione di passaggio ad altri Fondi del Sistema Symphonia;
- c. non viene applicato alcun diritto fisso alle sottoscrizioni mediante piano di accumulo (PAC);
- d. un diritto fisso pari a Euro 2,0 per l'operazione di stacco cedola per i Fondi/Classi a distribuzione dei proventi;
- e. un diritto fisso pari a Euro 50 quale rimborso forfettario del costo di emissione di ogni certificato e – ove sia richiesto l'inoltro del certificato al domicilio del sottoscrittore (a rischio dello stesso) – un ammontare corrispondente alle spese di spedizione effettivamente sostenute, che saranno indicate di volta in volta al partecipante interessato;
- f. un diritto fisso per ogni pratica di successione pari a Euro 75;
- g. le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

Per le operazioni effettuate con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione" in luogo dei diritti fissi indicati alle lettere a. e c. che precedono, viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso pari a Euro 5 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso con esclusione delle operazioni di passaggio tra Fondi. Per le operazioni PAC viene applicato e trattenuto dal nominee un diritto fisso pari a 5 euro per il primo versamento e 1 euro per i versamenti successivi.

L'importo dei diritti di cui alle precedenti lettere a), b), d) e lettera e) può essere aggiornato ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all'ultimo aggiornamento dell'indice generale accertato dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

I soggetti collocatori non possono porre a carico dei partecipanti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

C. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda identificativa; B) Caratteristiche del prodotto; C) Modalità di funzionamento.

I. I. Partecipazione ai Fondi

I.1 Previsioni generali

1. La partecipazione ai Fondi si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione ovvero, se successivo, nel giorno di maturazione della relativa disponibilità per valuta entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali arrotondate per difetto di esse da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 13.00 notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/98.
7. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
8. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si riva sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
9. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR (ovvero il nominee, nei casi di sottoscrizione con le modalità di cui al punto 5 della sezione I.2 "Modalità di sottoscrizione delle quote") provvede a comunicare su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici al sottoscrittore la conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
10. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
11. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
12. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

13. La partecipazione al Fondo non è consentita ai soggetti nei confronti dei quali, ai sensi del Prospetto, non possono essere offerte o distribuite le quote del Fondo.

A tal fine la SGR può:

- respingere la richiesta di emissione o trasferimento di quote da o a tali soggetti;
- richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la partecipazione al Fondo;
- procedere al rimborso d'iniziativa di tutte le quote detenute da tali soggetti.

Il rimborso d'iniziativa delle quote è determinato in base al valore unitario corrente, al netto della commissione di rimborso eventualmente applicabile ai sensi del presente Regolamento.

I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote

1. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - a. versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione (iniziale e successive) è pari a:
 - 100,00 Euro per le quote dei Fondi al lordo delle spese; per le quote di Classe PIR e RD PIR sono fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 1.3 "Caratteristiche delle Classi di quote" della parte B del presente Regolamento.
 - 100.000,00 Euro per le quote in Classe I e ID mentre per le successive è pari a 1.000,00 Euro;
 - b. partecipazione ai piani di accumulazione di cui al successivo art. I.3;
 - c. adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi, disciplinate dal successivo art. I.4.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
 - direttamente presso la SGR;
 - per il tramite di soggetti collocatori;
 - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 7;
 - secondo la modalità "nominee con integrazione verticale del collocamento" ai sensi del successivo punto 5, per i collocatori che vi aderiscano.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo degli eventuali altri oneri), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.

Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
5. La sottoscrizione delle quote può essere altresì effettuata secondo lo schema del c.d. "nominee con integrazione verticale del collocamento". In tal caso, il "nominee" agisce in qualità di collocatore primario degli OICR, e si avvale – a sua volta – di collocatori secondari, dallo stesso nominati; la sottoscrizione delle quote avviene mediante conferimento:
 - a) al collocatore primario, di un mandato senza rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, a sottoscrivere quote degli OICR in nome proprio e per conto del sottoscrittore medesimo nonché a richiedere le operazioni di rimborso di cui alla successiva sezione VI Rimborsi e le operazioni di passaggio tra OICR di cui alla successiva sezione I.4. Operazioni di passaggio tra Fondi;
 - b) al collocatore secondario (o "ente mandatario") di un mandato con rappresentanza, redatto sul modulo di sottoscrizione, per:
 - i) l'inoltro al collocatore primario delle richieste di sottoscrizione nonché delle operazioni di passaggio tra Fondi e rimborso di cui alle successive sezioni I.4. e VI.;

ii) la gestione e l'incasso dei mezzi di pagamento di cui al successivo punto 6 e il pagamento al sottoscrittore delle somme rivenienti dai rimborsi di cui alla successiva sezione VI Rimborsi. I mezzi di pagamento sono intestati dal sottoscrittore all'ente mandatario che provvede, in nome e per conto del sottoscrittore medesimo a:

- i. incassare i mezzi di pagamento e ad accreditare, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle domande di sottoscrizione o comunque decorsi i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicato nel modulo di sottoscrizione, le relative somme su apposito conto acceso presso il collocatore primario;
- ii. inviare al collocatore primario contestuale richiesta di sottoscrizione delle quote dei Fondi.

Le quote sottoscritte sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione, a nome del collocatore primario con indicazione che si tratta di posizioni detenute per conto terzi. Il collocatore primario mantiene presso di sé indicazione delle singole posizioni dei sottoscrittori finali. Il sottoscrittore ha il diritto di revocare in qualunque momento i mandati conferiti al collocatore primario e all'ente mandatario.

6. Il versamento del corrispettivo in EURO può avvenire mediante:

- bonifico bancario avente quale beneficiario la SGR in favore del/dei Fondo/i prescelto/i tra quelli di cui al presente Regolamento, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- addebito su un conto corrente bancario intrattenuto dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari, in caso di adesione ad un Piano di accumulo di cui al successivo paragrafo I.3. e per i soli versamenti unitari successivi al primo.

In caso di sottoscrizione con le modalità indicate al precedente punto 5, sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico bancario disposto da uno dei mandanti, all'ordine dell'ente mandatario;
- autorizzazione permanente di addebito (RID) su un conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore o da uno dei cointestatari con l'indicazione dell'ente mandatario quale beneficiario.

7. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui al paragrafo II Quote e certificati di partecipazione.

8. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento.

I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo

1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione al Piano di accumulo che consente al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo ad eccezione delle Classi I e ID, per le quali è prevista solo la possibilità di sottoscrivere mediante unica soluzione.

2. L'adesione al piano si attua mediante la sottoscrizione di una apposita sezione del modulo di sottoscrizione nel quale devono essere indicati:

- il valore complessivo dell'investimento (definito anche "valore nominale del piano");
- il numero dei versamenti e/o la durata del piano;
- l'importo unitario e la cadenza dei versamenti;
- l'importo corrispondente a n.1 versamento da corrispondere in sede di sottoscrizione.

3. Il piano di accumulo prevede versamenti periodici di uguale importo il cui numero non può essere inferiore, a seconda della periodicità prescelta dal sottoscrittore, a: 60 versamenti mensili; 30 versamenti bimestrali; 20 versamenti trimestrali; 10 versamenti semestrali.

4. L'importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 Euro. Il sottoscrittore può effettuare in qualsiasi momento - nell'ambito del Piano - versamenti anticipati purché multipli del versamento unitario prescelto.

5. Per i versamenti previsti dal Piano di accumulo il sottoscrittore può avvalersi dei mezzi di pagamento previsti al punto 6 del paragrafo I.2.

6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.

7. La lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2., il sottoscrittore può modificare il piano in qualunque momento mediante la variazione:
 - della durata residua del piano;
 - dell'importo unitario dei versamenti successivi;
 - della cadenza dei versamenti (variazione non prevista in caso di sottoscrizione effettuata secondo le modalità indicate al punto 5, sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote).Le disposizioni di variazione del piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2. del paragrafo I.2. Modalità di sottoscrizione delle quote.
Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR.
La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano ed il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si darà comunque luogo a rimborsi di commissioni.

I.4. Operazioni di passaggio tra Fondi

1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR.
2. L'operazione di passaggio tra Fondi può essere effettuata direttamente ovvero per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in outsourcing presso il collocatore medesimo) entro il giorno successivo a quello di ricezione.
3. Le operazioni di passaggio fra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte al punto 7 del paragrafo I.2.
4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra i Fondi con le seguenti modalità:
 - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13.00;
 - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello di pagamento del rimborso, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso (switch);
 - per l'operatività di cui al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante è il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione del rimborso ed al suo regolamento, che deve avvenire entro il quarto giorno a quello di determinazione del rimborso (operazioni di passaggio tra Fondi).

II. Quote e certificati di partecipazione

1. A richiesta dei partecipanti, i certificati di partecipazione possono essere emessi solo in forma nominativa per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. Il sottoscrittore ha il diritto di richiedere in qualunque momento l'emissione dei certificati nominativi; in tal caso – laddove l'operatività si svolga con le modalità di cui al punto 5, della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote – la SGR iscriverà direttamente il sottoscrittore nel registro dei partecipanti e conseguentemente cesserà l'operatività tramite il collocatore primario.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda Identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti.
Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato.

La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati partecipativi emessi a favore di ciascun partecipante.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella Scheda Identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi 10 giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 Euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione e ne dà comunicazione a Banca d'Italia ed ai sottoscrittori.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
 - a. reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
 - b. pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di richiedere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore di calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore al 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

VI. Rimborso delle quote

VI.1. Previsioni generali

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.
2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
 - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
 - le generalità del richiedente;
 - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
 - il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
 - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
 - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. In caso di rimborso di quote dei Fondi sottoscritte con le modalità indicate al punto 5 della sezione I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote, il collocatore primario trasmette alla SGR una unica domanda di rimborso con indicazione cumulativa di tutte le richieste di rimborso ricevute dai collocatori secondari e delle somme da liquidare.
5. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art.1411 c.c. – ad inviarle le domande di rimborso raccolte (ovvero il contenuto delle medesime, in caso di archiviazione della modulistica in out-sourcing presso il collocatore medesimo) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.
6. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR.
Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00.
7. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.
8. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro Fondo (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.
In particolare in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o a 1 milione di euro o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono 5 giorni, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo.
In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al decimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.
Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
9. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

10. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
11. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VI.2. Modalità di rimborso delle quote

1. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico.

VII. Modifiche del Regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è pubblicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa.
Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate su supporto durevole cartaceo o mediante mezzi elettronici a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda Identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
 - in caso di scioglimento della SGR;
 - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
 - a. l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione ed il rimborso delle quote;
 - b. la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo del Collegio Sindacale, secondo il piano di smobilizzo predisposto dal Consiglio di Amministrazione e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
 - c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione illustrativa degli Amministratori e un piano di riparto che attribuisce a ciascuna quota un valore pari al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
 - d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
 - e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati e affissi presso la SGR e il Depositario nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
 - f. il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
 - g. le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR

- con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sotto rubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h. i diritti incorporati nei certificati non presentati per il rimborso secondo quanto indicato dalla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
- i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.